



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

**Il Presidente della Regione
Assessore *ad interim*
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modificazioni, relativa all'istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Ispettivo costituito presso l'Assessorato regionale degli Enti locali per lo svolgimento degli speciali controlli ispettivi e sostitutivi presso gli enti locali siciliani;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 58 della l.r. 1.9.1993, n. 26;

VISTO l'art. 174 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 151 dello stesso d.lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per le deliberazioni dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte dei Comuni e delle Province;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. 181/Area 1/S.G. del 10.11.2025 con il quale il Presidente della Regione ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

VISTO il D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTO il paragrafo 9.3.6 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che *“Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre”*.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2025, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2026, con espresso richiamo nelle premesse al principio contabile 9.3.6 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 che individua fra gli enti locali destinatari del provvedimento di proroga quelli *“effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali”* che, nel caso in specie fanno riferimento all' *“incertezza sui contenuti e l'applicazione di norme già inserite*

nel disegno di legge di bilancio 2026, nonché della complessità degli adempimenti tecnici e di concertazione relativi alla determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo sperimentale di equilibrio”;

VISTA la nota prot. n. 127 del 5.1.2026, acquisita al prot. n. 117 del 7.1.2026 del Dipartimento delle Autonomie Locali, mediante la quale il Sindaco del comune di Priolo Gargallo, nell’enumerare gli atti deliberativi che il Consiglio comunale ha deciso nel tempo di non approvare tra cui la delibera relativa al DUP 2026-2028, ha rappresentato il verificarsi dell’impossibilità a procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 entro i termini di legge, con proposta di deliberazione consiliare n. 153 del 16.12.2025 posta all’ordine del giorno del Consiglio comunale del 30.12.2025, in ragione della mancanza dell’atto propedeutico citato, chiedendo all’Assessorato alle Autonomie Locali e Funzione Pubblica di assumere gli atti consequenziali;

VISTA la nota prot. n. 246 del 8.1.2026 del Servizio 3 “Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli enti locali – Ufficio Ispettivo” con la quale è stato chiesto al Segretario comunale dell’ente in questione, allo scopo di assumere gli elementi conoscitivi necessari ad avviare un’istruttoria relativa agli adempimenti richiesti dal Sindaco, non potendovi dare corso qualora non fossero decorsi i termini di legge, di sapere se le motivazioni indicate nel decreto ministeriale di proroga fossero sussistenti o meno ai fini del differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la nota prot. n. 1031 del 12.1.2026, acquisita in pari data al prot. n. 463 del Dipartimento delle Autonomie Locali, con la quale il Segretario generale dell’ente in questione ha dichiarato che la mancata approvazione della proposta deliberativa relativa al bilancio di previsione 2026/2028, conseguente alla non approvazione da parte del Consiglio del DUP 2026/2028 che si qualifica come documento propedeutico e connesso, “*non è riconducibile ad alcuna delle motivazioni richiamate a sostegno del D.M. del 24.12.2025*”;

CONSIDERATO, pertanto, che il termine di legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 deve intendersi decorso senza che l’adempimento sia stato portato a compimento;

RAVVISATA la necessità di intervenire sostitutivamente, ai sensi dell’art. 109 bis dell’O.R.EE.LL., con la nomina di un Commissario ad acta, fra i componenti dell’Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali, che curi gli adempimenti obbligatori finalizzati all’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 e degli atti propedeutici e/o connessi con lo stesso, verificando preliminarmente la conformità degli atti deliberativi proposti alle previsioni di legge, ivi compresa la presenza dei pareri di rito previsti, diffidando a seguire il Consiglio comunale ad adottare gli atti omessi entro i termini dallo stesso Commissario assegnati ai sensi dell’art. 109 bis dell’O.R.EE.LL. e sostituendosi al Consiglio in caso di persistente inadempimento;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell’8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

D E C R E T A

Art. 1

Per le finalità dell’art. 109/bis dell’O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, il Dott. Francesco Riela, componente del Servizio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali, è incaricato di curare in via sostitutiva gli adempimenti esposti in premessa presso il comune di Priolo Gargallo (SR) finalizzati all’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 e degli atti propedeutici e/o connessi con lo stesso, con le modalità in premessa richiamate.

Art. 2

Nel caso in cui il Commissario, a seguito del persistente inadempimento del Consiglio, debba procedere ad approvare in sostituzione dello stesso Organo il bilancio di previsione 2026/2028 nonché gli atti propedeutici e/o connessi, lo stesso Commissario provvederà a darne immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per l'avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 3

E' fatto obbligo all'ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 4

Al Commissario è dovuta l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati al Commissario ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Dipartimento ai sensi dell'articolo n. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 23/01/2026

**Il Presidente della Regione
Assessore *ad interim*
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**